II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

relativa alla determinazione per il Segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a stipulare contratti

(2006/491/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [1], in particolare l'articolo 2 del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 207, paragrafo 2, primo comma del trattato CE e dell'articolo 121, paragrafo 2, primo comma del trattato Euratom, il Segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, (in seguito denominato «il Segretario generale»), coadiuvato da un Segretario generale aggiunto incaricato della gestione del Segretariato generale.

(2) A norma dell'articolo 28 e dell'articolo 41 del trattato UE, le disposizioni dell'articolo 207 del trattato CE sono applicabili alle disposizioni relative ai settori di cui ai titoli V e VI rispettivamente del trattato UE.

(3) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità [2] che, tra l'altro, ha modificato la struttura delle carriere dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, è necessario adottare una nuova decisione relativa alla determinazione, per il Segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: AIPN) e dell'autorità abilitata a stipulare i contratti e abrogare la decisione 1999/692/CE, CECA, Euratom del Consiglio del 20 ottobre 1999 recante determinazione dell'autorità investita del potere di nomina per il Segretariato generale del Consiglio [3],

DECIDE:

Articolo 1

I poteri demandati dallo Statuto dei funzionari all'AIPN e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il Segretariato generale del Consiglio:

a) dal Consiglio, per quanto riguarda il Segretario generale e il Segretario generale aggiunto;

b) dal Consiglio, su proposta del Segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione ai direttori generali degli articoli 1*bis*, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello Statuto; il Segretario generale è autorizzato a delegare il suo potere di presentare proposte al Segretario generale aggiunto;

c) dal Segretario generale negli altri casi; il Segretario generale è autorizzato a delegare i suoi poteri al Segretario generale aggiunto.

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

[2] GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

[3] GU L 273 del 23.10.1999, pag. 12.

Il Segretario generale aggiunto è autorizzato a delegare al Direttore generale dell'Amministrazione, tutti o parte dei suoi poteri che il Segretario generale gli avesse delegato per quanto riguarda l'applicazione del regime applicabile agli altri agenti nonché l'applicazione dello Statuto ai funzionari del gruppo di funzioni AST. Tale delega non può tuttavia estendersi ai poteri che gli siano stati conferiti per la nomina e per la cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e per l'assunzione degli altri agenti.

Articolo 2

La decisione 1999/692/CE, CECA, Euratom è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL